



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini – settore civile

Gennaro Sessa – settore penale

FEBBRAIO 2023



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 3784 dell'8 febbraio 2023, Presidente E. Cirillo, Relatore R. Crucitti.

TRIBUTI. Recupero di crediti d'imposta per investimenti in aree svantaggiate - Compensazione - Credito "non spettante" o "inesistente" - Distinzione - Conseguenze in tema di sanzioni.

La Quinta Sezione civile, in tema di recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate utilizzati in compensazione dal contribuente, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, *ex art.* 374, comma 2, c.p.c., al fine di ottenere un intervento nomofilattico sulla nozione di credito "inesistente" e sulla sua differenziazione rispetto al credito "non spettante", con riferimento alle conseguenze in ordine alle sanzioni applicabili.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 5222 del 20 febbraio 2023, Presidente A. Scarano, Relatore G. Cricenti.

OBBLIGAZIONI. Azione di ingiustificato arricchimento – Residualità – Nozione – Assenza di azioni derivanti da contratto o previste dalla legge – Conseguenza – Ammissibilità della domanda di arricchimento in caso di azione ipoteticamente esperibile in base a clausole generali.

In tema di azione di ingiustificato arricchimento, la Terza Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione riguardante l'interpretazione della regola della sussidiarietà prescritta dall'art. 2042 c.c. e, in particolare, circa la correttezza dell'orientamento giurisprudenziale che individua tale presupposto dell'azione *ex art.* 2041 c.c. nella mancanza di un'azione tipica – intesa come assenza di un'azione derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, non già come carenza di un'iniziativa processuale anche solo ipoteticamente esperibile – e che, di conseguenza, ritiene ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento anche quando l'azione teoricamente spettante all'impoverito è prevista da clausole generali (come in caso di risarcimento per responsabilità precontrattuale).

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 5870 del 27 febbraio 2023, Presidente F. Sorrentino, Relatore G. Lo Sardo.

TRIBUTI. Ici - Esenzione per la casa principale - Dimora abituale del contribuente senza i familiari - Sentenza Corte cost. n. 209 del 2022 in tema di Imu - Conseguenze.

In tema di esenzione ICI per la casa principale, la Quinta Sezione civile – tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che, con riferimento all’IMU, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 – ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente ai fini dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., al fine di stabilire se sia giuridicamente corretta e costituzionalmente orientata l’interpretazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b, della legge n. 296 del 2006, nel senso che l’agevolazione va riconosciuta anche nel caso di abitazione principale «nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale», dimori abitualmente senza i suoi familiari.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 6051 del 28 febbraio 2023, Presidente L. Tria, Relatore D. Cavallari.

LAVORO PUBBLICO. PRESCRIZIONE. Pubblico impiego contrattualizzato - Crediti retributivi - Prescrizione - Decorrenza - Dalla fine del rapporto - Dall’ultimo dei contratti a termine in caso di reiterazione - Dalla stabilizzazione - Mancato riconoscimento del servizio pregresso - Preclusione, sospensione e interruzione della prescrizione - Questioni.

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del procedimento al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni, ritenute di massima di particolare importanza:

a) se la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato debba decorrere dalla fine del rapporto, a termine o a tempo indeterminato, oppure, in caso di successione di rapporti, dalla cessazione dell’ultimo (come accade nel lavoro privato);

b) se, nell’eventualità di abuso nella reiterazione di contratti a termine, seguita da stabilizzazione presso la stessa P.A. datrice di lavoro, la prescrizione dei crediti retributivi debba decorrere dal momento di tale stabilizzazione;

c) se la prescrizione dei crediti retributivi, nell'ipotesi *sub b)*, sia comunque preclusa, interrotta o sospesa ove la P.A. neghi il riconoscimento del servizio pregresso dei dipendenti.

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA LAVORO ALLA SEZIONE QUARTA

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 3407 del 3 febbraio 2023, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore F. Amendola.

PREVIDENZA. Vittime del dovere - Militare di leva - Benefici - Presupposto - Superamento del rischio tipico connesso all'ambiente militare - Nozione.

La Sezione Sesta Lavoro, in tema di riconoscimento dei benefici alle vittime del dovere, ha rimesso alla Quarta sezione la questione se, in relazione all'ipotesi di infortunio di un soldato di leva colpito da proiettili e/o schegge di granata durante una esercitazione, possano o meno configurarsi circostanze o eventi straordinari (concomitanti o sopravvenuti) tali da superare il rischio tipico, ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare, presupposti per il riconoscimento della provvidenza pretesa.

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 3651 del 7 febbraio 2023, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore R. Bellè.

DISABILITÀ. Trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992 - Decesso in corso di causa del familiare disabile - Interesse ad agire - Sussistenza o meno.

La Sezione Sesta Lavoro ha rimesso alla Quarta Sezione la questione relativa alla sussistenza (o meno) dell'interesse ad agire nella controversia avente ad oggetto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, del diritto del lavoratore al trasferimento per vicinanza a familiare disabile in caso di sopravvenuto decesso di quest'ultimo in corso di causa.

Sezione Sesta Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 3656 del 7 febbraio 2023, Presidente M. M. Leone, Relatore G. Marchese.

PREVIDENZA. Riliquidazione dell'indennità di maternità - Azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte - Decadenza ex art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639 del 1970 - Decorrenza - Individuazione.

La Sesta Sezione Lavoro ha rimesso alla Quarta Sezione la questione concernente il *die a quo* di decorrenza del termine di decadenza – se dal pagamento della sorte oppure dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo - in relazione alle «azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte [...]», ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011.

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria 8 febbraio 2023 n. 3865, Presidente C. De Chiara, Relatore A. Fidanzia.

STRANIERI. Protezione internazionale – Protezione speciale – Natura ed effettività dei vincoli familiari del richiedente – Inserimento socio-lavorativo – Valutazione – Rilievo autonomo o concorrente – Rapporto con l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 – Nozione di famiglia alla luce dell'art. 8 CEDU.

La Sezione Prima civile, in tema di protezione internazionale, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa al rilievo autonomo o concorrente - ai fini della concessione della protezione speciale – della natura ed effettività dei vincoli familiari del richiedente e del suo inserimento socio-lavorativo nel territorio nazionale, nonché del rapporto che tale valutazione comporta rispetto a quanto previsto dall'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs n. 286 del 1998, anche alla luce della nozione di famiglia come non limitata soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, così come accolta dall'art. 8 CEDU.

Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria 10 febbraio 2023 n. 4282, Presidente M. Cristiano, Relatore P. Vella.

FALLIMENTO. Fallimento dell'associazione non riconosciuta – Posizione del rappresentante che abbia agito in nome e per conto – Responsabilità solidale – Possibile estensione del fallimento – Questione di particolare rilevanza.

La Sezione Prima civile, in tema di fallimento, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione posta dall'art. 38 c.c., relativa alla posizione di chi abbia agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta e, in particolare, se in quanto illimitatamente responsabile sia perciò assoggettabile a fallimento "in estensione" del fallimento dell'associazione stessa, ovvero se tale responsabilità personale e solidale sia circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte e sia, pertanto, assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale.

**RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA
DELLA SEZIONE TERZA**

Sezione Terza Civile, ordinanza interlocutoria n. 5645 del 23 febbraio 2023, Presidente L. Rubino, Relatore P. Condello.

ESECUZIONE FORZATA. Opposizione all'esecuzione proposta contro sentenza resa dalla Sezione specializzata agraria - Necessità del previo esperimento del tentativo di conciliazione.

La Terza Sezione Civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione riguardante la necessità del previo tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini della proponibilità dell'opposizione all'esecuzione volta all'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo (costituito da sentenza della sezione specializzata agraria) azionato con l'atto di precetto per rilascio di fondo rustico.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Terza, udienza del 26/01/2023 (dep. 21/02/2023), ord. n. 7239, Pres. E. Rosi, Rel. A. Corbo.

PROCEDIMENTI SPECIALI – PATTEGGIAMENTO – SENTENZA – IN GENERE – Sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164, comma quinto, cod. pen. – Ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – Ammissibilità – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

La Terza Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:
“Se, con riguardo a una sentenza di patteggiamento, sia ammissibile il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero che censura la concessione della sospensione condizionale della pena concordata tra le parti, la quale non sia subordinata ad un obbligo previsto come condizione necessaria dalla legge per l’applicazione del beneficio, in particolare in relazione ai reati di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen.”.

Sezione Quinta, udienza del 07/02/2023 (dep. 23/02/2023), ord. n. 8149, Pres. A. Guardiano, Rel. G. De Marzo.

IMPUGNAZIONI – Successione nel tempo di disposizioni diverse in assenza di disciplina transitoria – Art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – Applicabilità a tutte le impugnazioni pendenti al 30/12/2022 o alle sole impugnazioni proposte a partire da tale data – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:
“se l’art. 573, comma 1-bis, introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, sia norma di immediata applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022”.